

Legge sulla statistica federale (LStat)

del 9 ottobre 1992 (Stato 18 aprile 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 27^{sexies}, 31^{quinquies} capoverso 5 e 85 numero 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 1991²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a. procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti;
- b. mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici;
- c. organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate;
- d. promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica;
- e. garantire la protezione dei dati nella statistica federale.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica a tutti i lavori di statistica:

- a. ordinati dal Consiglio federale;
- b.³ eseguiti o fatti eseguire da unità amministrative dell'amministrazione federale escluso il settore dei PF.

RU 1993 2080

¹ [CS 1 3; RU 1973 1051]. A dette disposizioni corrispondono ora gli art. 64, 100, 164 cpv. 1 g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101)

² FF 1992 I 321

³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31).

² Il Consiglio federale stabilisce quali articoli della legge sono applicabili ai lavori statistici dei PF, della Posta svizzera, dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione e delle FFS.⁴

³ Il Consiglio federale può dichiarare alcune disposizioni applicabili ad altre corporazioni, istituti o privati, se questi:

- a. sottostanno alla vigilanza della Confederazione;
- b. ricevono aiuti finanziari o indennizzi federali; o
- c. esercitano un'attività in base ad una concessione o autorizzazione federale.

⁴ Il Consiglio federale rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l'autonomia delle organizzazioni che sottopone alla presente legge conformemente ai capoversi 2 e 3.

Art. 3 Compiti della statistica federale

¹ La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società e dell'ambiente in Svizzera.

² Essa serve per:

- a. la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali;
- b. l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale;
- c. promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale;
- d. valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi.

³ Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione.

Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati

¹ Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione).

² Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS **783.1**).

³ Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario.

⁴ La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati.

Sezione 2: Competenze e partecipazione

Art. 5 Competenza di ordinare rilevazioni

¹ Il Consiglio federale ordina le rilevazioni statistiche necessarie. Esso può prevedere forme miste di rilevazioni dirette e indirette.

² Esso può delegare questa competenza ad un dipartimento, ad un gruppo o ad un ufficio:

- a. per rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b. per rilevazioni senza obbligo di informare riguardanti una piccola cerchia di imprese e aziende di diritto privato o pubblico;
- c. per rilevazioni uniche presso una piccola cerchia di persone.

³ Le istituzioni per il promovimento della ricerca e i centri di ricerca della Confederazione sottoposti alla presente legge possono ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.

⁴ Altre istituzioni sottoposte alla presente legge secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 possono ordinare autonomamente:

- a. rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
- b. rilevazioni senza obbligo di informare presso persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico, con le quali le istituzioni collaborano per l'esecuzione dei loro compiti;
- c. rilevazioni con obbligo di informare, se un'altra legge lo prevede.

⁵ Le rilevazioni aventi lo scopo di sperimentare metodi non richiedono un'autorizzazione specifica se non implicano alcun obbligo d'informare.

Art. 6 Obblighi delle persone interrogate

¹ Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

² La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati.

³ Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.

Art. 7 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni

¹ Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale stabilisce in che misura Cantoni e Comuni partecipano all'esecuzione.

² Esso può ordinare l'assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 22⁵ della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati, i dati che sottostanno all'obbligo legale del segreto non possono essere comunicati.

³ I Cantoni e i Comuni sopportano i costi derivanti dalla loro partecipazione a rilevazioni federali. Il diritto cantonale può disciplinare altrimenti la ripartizione dei costi tra i Cantoni e i Comuni.

⁴ Il Consiglio federale può accordare un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite senza obbligo.

Art. 8 Partecipazione di altri servizi

Servizi di ricerca e altri organismi competenti, se vi consentono, possono essere chiamati a partecipare all'esecuzione di rilevazioni o ad altri lavori statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo.

Art. 9 Programma pluriennale

¹ Nell'ambito di ogni piano di legislatura, il Consiglio federale stabilisce per il periodo corrispondente un programma pluriennale riguardante la statistica federale.

² Il programma pluriennale informa su:

- a. i lavori statistici importanti della statistica federale;
- b. i costi finanziari e di personale per la Confederazione;
- c. gli effetti sui partecipanti e sulle persone interrogate;
- d. la collaborazione internazionale.

⁵ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11)
⁶ RS 235.1

Sezione 3: Organizzazione della statistica federale

Art. 10 Ufficio federale di statistica

¹ L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico.

² L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma plurinazionale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio.

³ Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone.

^{3bis} L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro la Confederazione per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, nonché ciascun Cantone per l'esecuzione dei propri compiti legali per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati.⁷

^{3ter} L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 2 febbraio 1997⁸. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.⁹

⁴ Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3 della presente legge, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, dati provenienti dalle loro collezioni e rilevazioni.

⁵ Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 22¹⁰ della legge federale del 19 giu-

⁷ Introdotto dall'art. 10 della LF del 26 giugno 1998 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° marzo 1999 (RS 431.112).

⁸ RS 414.23

⁹ Introdotto dall'art. 25 della LF dell'8 ott. 1999 sull'aiuto alle università, in vigore dal 1° apr. 2000 fino al 31 dic. 2007 (RS 414.20)

¹⁰ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11)

gno 1992¹¹ sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.

Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione

¹ Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni.

² Gli organi di rilevazione federali, che non si occupano esclusivamente di statistica o di ricerca, designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici.

³ L'elaborazione statistica di dati amministrativi della Confederazione spetta di norma all'unità amministrativa, alla corporazione o all'istituto che dispone dei dati. Il trattamento può essere affidato all'Ufficio federale col suo accordo o in virtù di un decreto del Consiglio federale.

⁴ L'Ufficio federale consiglia gli altri produttori di statistiche della Confederazione e, nel quadro delle disposizioni sulla protezione dei dati, mette a loro disposizione i dati richiesti.

Art. 12 Coordinamento

¹ L'Ufficio federale dev'essere consultato sulla forma delle rilevazioni, delle presentazioni statistiche globali nonché delle altre fonti di dati della statistica federale.

² L'Ufficio federale si adopera per coordinare la statistica federale con le statistiche cantonali e, in particolare, per armonizzare, in vista della loro elaborazione statistica, i programmi delle rilevazioni e i registri e le altre collezioni di dati.

³ Esso collabora inoltre con i Cantoni, le università e gli organismi di ricerca nei settori della ricerca e della formazione legati alla statistica.

Art. 13 Commissione della statistica federale

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione della statistica federale, che gli fornisce consulenza sulle questioni importanti e consiglia ugualmente i produttori di statistiche della Confederazione.

² Nella Commissione sono rappresentati i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali nonché le unità amministrative della Confederazione e le organizzazioni sottoposte alla presente legge.

¹¹ RS 235.1

Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 14 Protezione dei dati e segreto d'ufficio

¹ Tutti i dati rilevati o comunicati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un'altra utilizzazione o la persona interessata vi acconsenta per scritto.

² Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti singole persone fisiche o giuridiche, di cui sono venuti a conoscenza nel loro lavoro. Questo obbligo vale anche in particolare per le persone alle quali, nei Cantoni, nei Comuni e negli altri servizi, è stato chiesto di partecipare alle rilevazioni o hanno ottenuto i dati secondo l'articolo 19.

Art. 15 Sicurezza e conservazione dei dati

¹ Tutti i servizi che trattano dati personali provenienti dalla statistica federale o ad essa destinati devono proteggerli contro ogni trattamento non autorizzato mediante i provvedimenti tecnici e organizzativi che si impongono.

² Gli organi responsabili di rilevazioni hanno il diritto di conservare gli elenchi di nomi e indirizzi trattati per la preparazione, l'esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono necessari a questi scopi. Sono salve le disposizioni riguardanti i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti.

³ Il materiale di rilevazione che, oltre i dati richiesti, contiene nomi o numeri d'identificazione delle persone interessate, può essere trattato solo dagli organi responsabili della rilevazione. Esso dev'essere distrutto non appena ultimato il trattamento dei dati.

⁴ I dati possono essere conservati e archiviati dal servizio statistico responsabile o dall'Ufficio federale, purché non contengano i nomi o i numeri d'identificazione delle persone interessate.

Art. 16 Applicazione di altre disposizioni sulla protezione dei dati

¹ Per la protezione dei dati in tutti i lavori statistici valgono, oltre alle disposizioni della presente legge, le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹² sulla protezione dei dati concernenti il trattamento per scopi di ricerca, di pianificazione e di statistica.

² Il Consiglio federale emana, per la rilevazione dei dati, come pure per il loro trattamento da parte di organi della Confederazione, le disposizioni complete relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.

¹² RS 235.1

Art. 17 Protezione dei dati nei Cantoni

¹ Per il trattamento dei dati tramite organi cantonali valgono gli articoli 14, 15 e 16 capoverso 1 della presente legge e la legislazione cantonale in materia di trattamento di dati per scopi impersonali, per quanto la stessa sia conforme a tali articoli. In mancanza di tali prescrizioni, si applica il diritto federale.

² Se i Cantoni o i Comuni partecipano all'esecuzione di una rilevazione, i Cantoni designano un servizio incaricato di provvedere alla protezione dei dati.

Sezione 5: Pubblicazioni e prestazioni di servizi**Art. 18** Pubblicazioni

¹ Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato.

² L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati.

³ Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica.

⁴ Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi.

Art. 19 Altre prestazioni

¹ L'Ufficio federale e gli altri produttori di statistiche eseguono elaborazioni statistiche particolari per le unità amministrative della Confederazione e, nella misura del possibile, per terzi.

² I produttori di statistiche della Confederazione possono comunicare dati personali a servizi statistici e di ricerca federali nonché a terzi, per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione o statistica, se:

- a. i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento;
- b. il destinatario comunica a terzi i dati soltanto con l'autorizzazione del produttore di statistiche;
- c. il destinatario pubblica i risultati del trattamento in una forma che escluda l'identificazione delle persone implicate e
- d. se il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto statistico e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

³ L'Ufficio federale può eseguire lavori di ricerca, di analisi e di consulenza di durata limitata in rapporto con la statistica federale, a condizione che il mandante se ne assumi i costi o fornisca il personale necessario.

Art. 20 Utilizzazione da parte di terzi

¹ I risultati statistici pubblicati, resi accessibili o trattati a partire da dati della statistica federale possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione relativa ai diritti d'autore, purché rechino l'indicazione della fonte.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se la loro utilizzazione è a scopo di lucro.

Art. 21 Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per le pubblicazioni, le prestazioni di servizi e le autorizzazioni.

Sezione 6: Disposizioni penali**Art. 22** Violazione dell'obbligo d'informazione

Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base alla presente legge, fornisce intenzionalmente informazioni false o, nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo d'informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con la multa.

Art. 23 Violazione del segreto statistico

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la disposizione di cui all'articolo 14 comunicando dati che devono restare segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 24 Procedimento penale

¹ I Cantoni perseguono e giudicano le violazioni dell'obbligo d'informare, se la rilevazione è eseguita da organi cantonali, e le violazioni del segreto statistico commesse da organi cantonali.

² Il dipartimento competente persegue e giudica le altre infrazioni secondo le norme di procedura previste dalla legge federale sul diritto penale amministrativo¹³.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale¹⁴ e gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

¹³ RS 313.0

¹⁴ RS 311.0

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni.

² Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale.

Art. 26 Consultazione

Gli ambienti interessati sono consultati prima di emanare le disposizioni d'esecuzione e di concludere accordi internazionali.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 1993¹⁵

¹⁵ DCF del 30 giu. 1993 (RU **1993** 2089).

*Allegato***Abrogazione e modificazione di atti legislativi****1. LF del 23 luglio 1870¹⁶ concernente l'assumere dati statistici ufficiali nella Svizzera***Abrogata***2. Ris. fed. del 17 settembre 1875¹⁷ sui quadri statistici delle nascite, dei decessi, dei matrimoni, dei divorzi e delle dichiarazioni di nullità di matrimonio nella Svizzera***Abrogata***3. LF del 27 giugno 1973¹⁸ concernente l'esecuzione di una statistica scolastica***Abrogata***4. DF del 30 novembre 1964¹⁹ concernente il censimento periodico della circolazione stradale***Abrogata***5. DAF del 14 giugno 1954²⁰ concernente l'esecuzione periodica di un censimento della aziende***Abrogata***6. DAF del 12 aprile 1933²¹ che istituisce una statistica federale del turismo***Abrogata*

¹⁶ [CS 4 284]

¹⁷ [CS 4 287; RU 1985 660]

¹⁸ [RU 1975 1029]

¹⁹ [RU 1970 1005]

²⁰ [RU 1954 555, 1974 1857 all. n. 26]

²¹ [CS 4 288; RU 1974 1857 all. n. 27]

7. LF del 3 febbraio 1860²² sul censimento federale della popolazione

Art. 5

...

8. Legge sull'aiuto alle università del 22 marzo 1991²³ (LAU)

Art. 17

Abrogato

9. Legge sulla ricerca del 7 ottobre 1983²⁴ (LR)

Art. 30 cpv. 3

Abrogato

10. LF del 25 giugno 1982²⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 89

Abrogato

11. Legge sull'agricoltura²⁶

Art. 32 Marginale

...

Art. 33

...

²² [CS 4 285, **1988** 1912, **1993** 2080 all. n. 7. CS 4 285 art. 9]

²³ [RU **1992** 1027, **1993** 2080 all. n. 8, **1994** 1634 I 2, **1996** 565. RU **2000** 948 art. 24]

²⁴ RS **420.1**

²⁵ RS **831.40**

²⁶ [RU **1953** 1133, **1962** 1191 art. 14, **1967** 760, **1968** 95, **1974** 763, **1975** 1204, **1977** 2249 I 921 942 931, **1979** 2060, **1982** 1676 all. n. 6, **1988** 640, **1989** 504 art. 33 lett. c, **1991** 362 II 51 857 all. 25 2611, **1992** 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, **1993** 1410 art. 92 n. 4 1571, **1994** 28, **1995** 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, **1996** 2588 all. n. 2, **1997** 1187 1190, **1998** 1822 art. 15; CS 2 193 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7. RU **1998** 3033 all. lett. c]

Art. 34-37

Abrogati

Art. 111 penultimo cpv.

...

12. LF del 21 giugno 1991²⁷ sulla pesca

Art. 11

...

13. LF del 20 giugno 1980²⁸ su l'osservazione della congiuntura e le indagini congiunturali

Titolo

...

Art. 1 cpv. 2

...

Art. 3

...

Art. 5-13

Abrogati

14. LF del 6 ottobre 1989²⁹ sul collocamento e il personale a prestito

Art. 36 cpv. 1 e 3

...

²⁷ RS 923.0. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

²⁸ RS 951.95. Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

²⁹ RS 823.11 . Le modificazioni elencate qui appresso, sono state inserite nella LF menzionata.

